



# COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

**Nota importante:**

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N° 29 del 28/12/2018**

**OGGETTO :**

**Adesione Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza relativa all'acquisizione di lavori, servizi e forniture. Approvazione schema di Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000.**

Il Presidente ha convocato il **Consiglio Comunale** nella solita sala del Municipio, oggi **dicembre ventotto duemiladiciotto** alle ore **0** e minuti **0**, in seduta e sessione 12/01/2019, in adunanza di , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCOLOC. SANT'ANDREA SOVERIA MANNELLI CZ	CONSIGLIERE	X	
DOTT. SIRIANNI LEONARDO	CONSIGLIERE	X	
DOTT. MARIO CALIGIURI	CONSIGLIERE	X	
SCALISE FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
RUBETTINO FLORINDO	CONSIGLIERE	X	
ARISTODEMO LUIGI	CONSIGLIERE	X	
PAOLA GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
GABRIELE GIUSEPPE GUIDO	CONSIGLIERE	X	
CHIODO ANTONIO	CONSIGLIERE		X
PASCUZZI GIUSEPPE	CONSIGLIERE		X
MICHELE CHIODO	CONSIGLIERE	X	
SIMONA CAVALIERI	CONSIGLIERE		X
D'ARRO' ALBERTO DOMENICO D.	CONSIGLIERE	X	

**Totale 18 20**

Si dà atto che alla seduta del presente Consiglio Comunale:  Partecipa  Non Partecipa

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT. FERDINANDO PIRRI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza della presente adunanza e, riconoscendone la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



**COMUNE DI SOVERIA MANNELLI**  
*Provincia di Catanzaro*

**Il Sindaco**, espone l'argomento rappresentando che la convenzione della Centrale Unica di Committenza con il Comune di Lamezia Terme, stipulata a suo tempo di durata triennale, scade il 13/01/2019. Il Comune di Soveria Mannelli, con propri atti, ha comunicato al Comune di Lamezia Terme di non rinnovare detta Convenzione. Il Comune di Soveria Mannelli, con proprio atto, ha chiesto al Comune di Gizzeria, quale Ente capofila per la gestione della Centrale Unica di Committenza, di poter aderire nella gestione associata. Il Comune di Gizzeria, con proprio atto, ha accolto positivamente la richiesta formulata.

**Il consigliere Chiodo Michele** premette che la materia degli appalti è molto delicata e non è marginale nell'attività dell'Ente in considerazione delle intervenute modifiche in ordine alla commissione antimafia. Ritiene che l'adesione alla Centrale Unica di Committenza con un Comune di grandi dimensioni dava una garanzia più adeguata, rispetto ad un Comune di minori dimensioni. Ritiene, altresì, che l'aver deciso di fuoriuscire dalla Centrale Unica di Committenza con il Comune di Lamezia Terme sia stata una scelta errata confluendo in una Centrale Unica di Committenza ove non fanno parte i Comuni limitrofi di Decollatura e Carlopoli. Sarebbe stato opportuno stipulare una Convenzione con detti Comuni limitrofi per consolidare reciproci rapporti da sfociare in un prossimo futuro ad una Unione di Comuni. Manifesta contrarietà a tale scelta che va in una direzione opposta a quella della gestione dei servizi.

**Il Sindaco** rappresenta che gli uffici tecnici dei Comuni di Decollatura e Carlopoli sono alle stesse condizioni del Comune di Soveria Mannelli non avendo personale adeguato per poter gestire una Centrale Unica di Committenza. Le garanzie fornite, in ordine alla Centrale Unica di Committenza del Comune di Gizzeria, sono state rassicuranti essendo la stessa ben organizzata e con proprio personale qualificato e dotata di propria piattaforma informatica ed i costi sono inferiori rispetto a quella di Lamezia Terme. Fa presente che il rapporto intercorso con il personale preposto alla Centrale Unica di Committenza del Comune di Lamezia Terme ed il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale non è stato facile in ordine ad alcune gare sottoposte all'espletamento delle relative procedure, compresa la gara di tesoreria e mensa scolastica.

**Il consigliere Chiodo Michele** fa evidenziare di aver preso atto delle dichiarazioni rese dal Sindaco in ordine alle motivazioni di non rinnovare la Convenzione della Centrale Unica di Committenza con il Comune di Lamezia Terme, anche per rapporti contrastanti con il personale comunale e quello preposto alla Centrale Unica di Committenza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Uditi** gli interventi sopra riportati;

**Premesso** che l'art. 33, comma 3-bis del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, stabilisce che:

- i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- l'art. 23-ter del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, così come modificato dal comma 3-ter dell'art. 8 della Legge n. 11 del 27 febbraio 2015, prevede che:
  - le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 1, comma 169, della Legge n. 107 del 2015, si applicano alle gare bandite dal 1° novembre 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);

- le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel D. L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122 (comma 2);
- i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3);
- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine “accordo consortile” riportato nell'art. 33, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni;
- la norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei “competenti uffici”, con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;
- tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma, si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata:
  - da un lato con l'art. 2, comma 28, della Legge n. 244/2007, il quale stabilisce che ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovra comunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti (nonché integrato dall'art. 1, comma 130-bis, della Legge n. 56/2014, inserito dall'art. 23, comma 1, del D. L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, il quale prevede che non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni);
  - dall'altro con l'art. 2, comma 186, della Legge n. 191/2009, il quale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;
  - in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione “accordi consortili” deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;
- l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il comma 4 dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che:
  - le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);

- a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

**Ritenuto** di aderire alla (CUC) Centrale Unica di Committenza idonea ad assolvere alla complessa funzione degli approvvigionamenti e degli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture, costituita in seno all'Unione dei Comuni "MARE da Temesa a Terina", con i Comuni di Conflenti (CZ), Falerna (CZ), Gizzeria (CZ) Capofila, Martirano Lombardo (CZ), Nocera Terinese (CZ), Motta Santa Lucia (CZ), San Mango d'Aquino (CZ), Platania (CZ);

**Visto** lo schema di convenzione, composto da n. 14 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto procedere alla loro approvazione;

**Ritenuto** di dover approvare lo schema di convenzione e ciò al fine di consentire al Comune di ottemperare al disposto dell'art. 33 bis del D. Lgs. n. 163/2006, attraverso una soluzione, tra quelle previste nella norma, giudicata confacente alla struttura organizzativa dell'ente e idonea ad assolvere alla complessa funzione degli approvvigionamenti e degli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture;

**Visto** l'art. 42, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede la competenza del Consiglio comunale in merito alla costituzione di forme associative tra comuni;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile dell'area tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Con** voti espressi per alzata di mano, n. 8 favorevoli e n. 2 contrari: Chiodo Michele e D'Arrò Alberto;

## **DELIBERA**

- 1) La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di esprimere la volontà di svolgere in forma associata ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, le procedure relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi con comuni di Comuni di Conflenti (CZ), Falerna (CZ), Gizzeria capofila (CZ), Martirano Lombardo (CZ), Nocera Terinese (CZ), Motta Santa Lucia (CZ), San Mango d'Aquino (CZ), Platania (CZ), ferma restando la possibilità di acquisire beni e servizi autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
- 3) Di approvare lo schema di convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, composto da n. 14 articoli, come predisposto nella parte narrativa della presente deliberazione ed in corso di analogo adozione a cura dei consigli comunali dei comuni partecipanti.
- 4) Di dare atto che il Comune di Gizzeria è il capofila della convenzione.
- 5) Di stabilire che la convenzione, dopo che sarà sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. q-bis), del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità della stessa, diventerà operativa a tutti gli effetti e gli uffici comunali saranno tenuti a conformarsi adottando tutte le misure necessarie per la sua piena attuazione a decorrere dalla data di stipula della convenzione dalla quale il comune designato capofila avvierà tutte le idonee procedure e attività al fine di organizzare la struttura organizzativa, costituendo la

presente deliberazione criterio generale in materia di ordinamento degli uffici ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000.

**6)** Di stabilire che gli elementi di natura organizzativa riportati nello schema di convenzione costituiscono criteri generali rispetto ai quali la Giunta Comunale, per quanto di propria competenza, in base all'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, ed i Dirigenti/Responsabili di servizio adotteranno i necessari atti di organizzazione (anche di natura regolamentare) per l'attivazione della Centrale unica di committenza.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° **\$0035** del **28/12/2018**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>02/01/2019</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
--	--

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. FERDINANDO PIRRI**

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **16** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **16**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. FERDINANDO PIRRI**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del **\$0063** ; contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.

---

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/01/2019 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **12/01/2019**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. FERDINANDO PIRRI**